



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA
Viale Reiter, 81 - 41121 MODENA - Tel. 059.222373 - Fax 059.239972
Sito web: www.ic8modena.gov.it - C.F.: 94186010362
e-mail: moic845006@istruzione.it - moic845006@pec.istruzione.it



Prot. 7413/1.1.B

Modena, 22-10-2019

Com. 26

*Al personale docente e ATA
Alla DSGA
Al sito web
Agli Atti*

Oggetto: obblighi di vigilanza sugli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

in via preventiva, alcune misure organizzative tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, per una *scuola autenticamente al servizio della persona*.

Pertanto, con riferimento all'oggetto, si ribadiscono le **linee guida del quadro normativo** riguardante le **responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni** e si comunicano le **disposizioni organizzative** per tutto il personale della scuola, invitato, pertanto, ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente è tenuto ad adempiere in primis al dovere di vigilanza sugli allievi.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo **28** della **Costituzione** che testualmente così recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il **dolo** o la **colpa grave**. Infatti, la cosiddetta **colpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la **responsabilità patrimoniale** nei

casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata *sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave*. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per **uscite e viaggi di istruzione**. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione grava un **obbligo di diligenza preventivo** e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono **particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza**: ad esempio, lo **svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche** al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (**D.Lgs. 81/08**) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Si ribadiscono di seguito le responsabilità dei vari attori della comunità scolastica:

La responsabilità del dirigente scolastico (culpa in organizzando)

Il **dirigente scolastico** (*culpa in organizzando*) ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs. 165/01).

La responsabilità dei docenti (culpa in vigilando)

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "*In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*" (2047). [...] "*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

L'art. 29 comma 5 del **CCNL 29/11/2007** richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "***Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi***".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

La responsabilità dei collaboratori scolastici (culpa in vigilando)

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono **servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente** per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici sono tenuti a **presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

Pertanto, **anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni**. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti*

e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la **diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate**. Esse riguardano alcuni **momenti particolarmente critici dell'attività scolastica** che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni **la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora**. I docenti dovranno **trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella** che segnala l'inizio delle lezioni. Dall'ingresso fino alle aule gli studenti saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti.
2. I docenti sono tenuti a **vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni** e sul rispetto degli orari.
3. **Durante gli intervalli i docenti in base al loro orario di servizio vigilano sull'intera classe**. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
4. Durante le ore di lezione **è consentita l'uscita per non più di un alunno per volta, sotto la vigilanza del personale al piano** e verificando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. **La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante**. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
7. **I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente** al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono, dunque, inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. **Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri**, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
9. Nella scuola intesa come **comunità educante** (CCNL 2018) **chiunque (docente o ATA) ha titolo a intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio** o non consoni all'istituzione scolastica.
10. Si ricorda di **attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza** fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.
11. **Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.**
12. Durante il **cambio orario**, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
13. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione; ciò è permesso solo durante l'intervallo.
14. **Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici**, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
15. **È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni**, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Collaboratore del Ds al termine dell'ora di lezione.
16. I docenti e i collaboratori scolastici devono **vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre**, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
17. La **figura del “preposto”** (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione.

18. I collaboratori scolastici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

19. Disposizioni particolari riguardano il **divieto di uso dei cellulari**, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

20. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per **registrare o riprodurre immagini e filmati** costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà a una segnalazione al DS o alla collaboratrice del DS per eventuali altri provvedimenti.

21. La **sorveglianza dell'atrio e dei corridoi** è affidata ai **collaboratori scolastici**, secondo le indicazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

22. I **collaboratori scolastici** collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;

23. I collaboratori scolastici dovranno

- **essere facilmente reperibili da parte dei docenti**, per qualsiasi evenienza;
- **comunicare immediatamente al fiduciario di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula**, per evitare che la classe resti incustodita;
- **vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni**, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- **riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi**;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- **sorvegliare gli alunni in caso di ritardo**, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- **accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate**;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

24. I **collaboratori scolastici**, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente alla DSGA, devono controllare periodicamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo e, durante le ore di lezione, dovranno:

- **controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario**;
- **controllare le classi fino all'arrivo del docente** ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un **uso improprio delle uscite di sicurezza**;
- **segnalare immediatamente**, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS **qualsiasi comportamento anomalo**, degno di attenzione;
- **rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni**.

Mensa

Durante il servizio mensa, **i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti**. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative o quant'altro, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La **sorveglianza nella palestra** è affidata all'insegnante e quando è possibile da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Malesseri/infortuni

In caso di **malessere sopraggiunto o infortunio**, l'operatore presente richiederà **l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente**; contestualmente provvederà ad **avvisare i familiari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza** (n tel. 118). In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una **sintetica relazione sull'accaduto** da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere: *generalità dell'alunno, sede e classe, dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.*

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di **consegnare in segreteria la certificazione medica** rilasciata dal personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Modalità di uscita

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre **necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo**. A seguito delle disposizioni della legge n. 148/2017 gli alunni della scuola media possono uscire autonomamente da scuola, se previamente autorizzati dai genitori, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità dell'obbligo di vigilanza.

I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino alle uscite della scuola. Gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria verranno affidati al genitore e/o adulto delegato per iscritto e/o addetto allo scuolabus all'ingresso della scuola.

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare:

a) gli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria devono sempre essere **presi in consegna dai genitori**, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, ai docenti, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.

b) **L'assistente e l'autista dello scuolabus comunale (eventualmente presenti) sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni** i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano nelle pertinenze della scuola. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuto.

c) Nel caso di **ritardo dei genitori e dei mezzi di trasporto**, i *docenti* dell'ultima ora di lezione, con l'ausilio dei *collaboratori scolastici*, devono garantire la vigilanza degli alunni all'interno delle pertinenze dell'edificio scolastico e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/ suo collaboratore fino a quando non venga provveduto in merito al prelievo dei bambini in sicurezza. Solo nell'impossibilità di provvedere diversamente si contatterà la locale Stazione dei carabinieri o i vigili urbani per la consegna del minore.

Si ricorda che il controllo e la vigilanza, da parte dei docenti e dell'amministrazione scolastica non si deve interrompere mai fino a quando «gli alunni dell'istituto non vengono presi in consegna dai genitori o adulti delegati o addetti allo scuolabus e, dunque, sottoposti ad altra vigilanza».

d) In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano da visite guidate o viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Entrate in ritardo e uscite anticipate

Le **entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe**. Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore e tenuta nel Registro di classe.

Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

Ingresso genitori a scuola per accompagnamento alunni

È fatto assoluto **divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni**, salvo i casi per le scuole medie di ricevimento settimanale con l'insegnante.

Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. Qualora la situazione perseveri, se ne darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile da parte di tutti al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio erogato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Anastasia Cantile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993